



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

*c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it*

GIORNATE FORMATIVE PER TUTTO IL PERSONALE MIBACT.



La Direzione Generale Educazione e Ricerca con particolare riferimento al personale in smart working, ma con possibile estensione a tutto il personale MiBACT, ha programmato la possibilità di fruire in differita streaming dei corsi già effettuati. Inoltre, promuove la fruizione di moduli formativi organizzati a cura della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Per maggiore informazione si allegano le circolari ministeriali n. 6 e 7 della Direzione Generale suddetta.

COVID-19: SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PRESTAZIONI INAIL. TUTELA INFORTUNISTICA PER INFEZIONE DA CORONAVIRUS



Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono fornite indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la

revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.

La circolare n. 13 del 3 aprile 2020 chiarisce che l'art. 42, co. 1, del d.l. 18/2020 ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo.

La sospensione si applica anche nei casi di domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell'Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.

La circolare, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

Definito anche l'ambito soggettivo dei destinatari della tutela infortunistica.

Sono tutelati innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l'utenza, come ad esempio, i lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc..

Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica di infortunio all'Inail.

Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica *tantum* del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati Inail, sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo.

Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni *in itinere*. In tale fattispecie, il riconoscimento medico-legale sarà guidato dal dato epidemiologico.

Sempre in merito all'infortunio *in itinere*, poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Ai Direttori Generali

Ai Segretari Regionali

Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici

e p.c. Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore dell'organismo indipendente
di valutazione della Performance

LORO SEDI

Circolare n. 6

OGGETTO: Sessioni in differita streaming - Attivazione iscrizioni a giornate formative.

In considerazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. dell'11/03/2020 in cui vengono emanate nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art.1, comma 6), e di quanto previsto dalle più recenti disposizioni del Segretariato Generale, nello specifico con la Circolare n. 18 del 2020 in cui si ribadisce l'opportunità di ricorrere a modalità flessibili di "lavoro agile", questa Direzione generale, con particolare riferimento al personale in smart working, ma con possibile estensione a tutto il personale MiBACT, ha programmato la possibilità di fruire in differita streaming dei corsi di seguito elencati.

Tale iniziativa, tenuto conto del quadro emergenziale in atto, recupera proposte formative erogate negli anni precedenti, seppure di contenuto valido ai fini di un aggiornamento del personale indicato, cioè nelle more di una prossima ripresa di quanto programmato nel Piano operativo della formazione (circ. DG ER n. 35/2019), nonché di ulteriori occasioni formative in corso di definizione con la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali.

1) Corso 'Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela: problematiche e procedure' (del 14 e 22 maggio 2019 circ. DG-ER n.12/2019).

Il corso, già rivolto al personale di Area II e III, che lavora nell'ambito della tutela archeologica e paesaggistica, viene proposto anche per il personale di Area I, comunque impegnato in attività di sorveglianza e tutela o diversamente correlate con i temi del corso. Sono riconosciuti 16 crediti di formazione continua.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Via Milano,76 - 00184 Roma 06/48291233

PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-er@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

2) Convegno di studi 'Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale' (del 20 e 21 giugno 2019 circ. DG-ER n.16/2019).

Le giornate, già rivolte ai responsabili dei Servizi educativi degli Istituti di tutte le regioni e al personale di Area II e III impegnato nelle attività di educazione al patrimonio culturale, viene proposto anche per il personale di Area I, comunque impegnato in attività di accoglienza o diversamente correlate con i temi del corso. Sono riconosciuti 10 crediti di formazione continua.

3) Giornata informativa : Educazione al Paesaggio (del 6 dicembre 2017 circ. DG-ER n. 45/2017)
La Giornata, che ha l'obiettivo di promuovere l'analisi e la riflessione su principi, metodi e strumenti con cui si pratica l'educazione al paesaggio, è rivolta in particolar modo al personale di II e III Area coinvolto direttamente nelle attività suddette, ma è estesa anche al personale di I Area comunque coinvolto in attività correlate. Sono riconosciuti 4 crediti di formazione continua

Le iscrizioni per le attività formative dovranno pervenire esclusivamente tramite il Portale dei Corsi dal 2 al 13 aprile p.v. (cfr. circ. DG ER n. 2/2019 per l'iter procedurale di registrazione e iscrizione) cliccando sul nuovo link <https://portalecorsi.beniculturali.it> o accedendo dal sito istituzionale della scrivente Direzione generale (<https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/>). Si ricorda che l'accesso al PORTALE DEI CORSI è possibile 24 ore su 24 da qualunque dispositivo fisso o mobile attraverso una semplice connessione INTERNET. Le iscrizioni al corso potranno avvenire esclusivamente tramite Portale e tassativamente entro le date indicate. Non saranno accettate altre forme di iscrizione.

Previa iscrizione, data l'eccellenza della situazione, i corsi, potranno essere fruiti tramite piattaforma Moodle già prima dei termini generali di chiusura delle iscrizioni, fissati per il 13 aprile, quindi dal 6 al 30 aprile 2020, in orario di servizio, dalla propria postazione, compreso il servizio in smart working. Si fa presente, inoltre, che i corsi potranno essere fruiti anche prima della procedura di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi, eventualmente perfezionata in una fase successiva, ma solo ed esclusivamente dopo averne acquisito l'assenso, anche tramite il canale della posta elettronica. Resta inteso che l'autorizzazione sul Portale dei Corsi resta vincolante per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'emissione dell'attestato.

Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza dell'intero monte ore dei singoli corsi. Gli elenchi degli effettivi partecipanti ai percorsi formativi dei singoli Istituti, distinti per corso, dovranno essere comunicati entro e non oltre il 15 giugno p.v.

I Segretariati regionali dovranno inviare gli elenchi riepilogativi entro e non oltre il 30 giugno p.v.

per IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Mario Turetta



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Via Milano, 76 - 00184 Roma 06/48291233

PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-er@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Ai Direttori Generali
Ai Segretari Regionali
Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici

e p.c.
Al Capo di Gabinetto On. le Ministro
Al Segretario Generale
Al Direttore dell'organismo indipendente
di valutazione della Performance

LORO SEDI

Circolare n. 7

OGGETTO: *'La Formazione continua'* - Moduli formativi a cura della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Attivazione iscrizioni e programma.

In considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, per favorire la continuità dei percorsi formativi del personale MiBACT, la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali promuove la fruizione di moduli formativi organizzati a cura della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali.

Moduli

1. Comunicazione e mediazione

In questi giorni di chiusura dei nostri Istituti si è reso necessario trovare modi, forme e spazi per mantenere viva la relazione tra cittadini e patrimonio culturale. Una grande palestra per tutti che ha reso ormai improcrastinabile l'esigenza di disegnare nuove strategie e acquisire competenze



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

per operare nello scenario che si aprirà quando i visitatori torneranno a frequentare le sale dei musei e i nostri monumenti.

Destinatari	Dirigenti e personale di II e III Area impegnato in attività inerenti i temi oggetto del modulo formativo	
Crediti (CFC)	6	
Docente	Titolo	Data e ora
Gino Roncaglia	Patrimonio culturale, comunicazione e formazione attraverso il digitale	20 aprile, ore 16-17
Vera Gheno	Social media management per il patrimonio culturale	21 aprile, ore 16-17
Paola Dubini	Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo	22 aprile, ore 16-17
Mariagrazia Panigada	Narrazione per il patrimonio culturale	27 aprile, ore 16-17
Carla Di Francesco	Il funzionario MiBACT, identità responsabilità, ed etica	5 maggio, ore 16-17
Sandro Garrubbo	Storie di connessioni difficili, ma possibili	15 maggio, ore 16-17
Iscrizione	Da 8 a 14 aprile	
Autorizzazione da parte del dirigente	Da 8 a 15 aprile	

2. Lavorare per il patrimonio culturale: profili giuridico amministrativi

Lavorare per il patrimonio culturale richiede sempre di più la capacità di integrare saperi differenti. Con questo modulo si intende proporre la riflessione sui risvolti giuridici dei provvedimenti amministrativi caratteristici del settore, sulle sfide connesse al processo di digitalizzazione, nonché approfondire i temi del lavoro agile nella pubblica amministrazione.

Destinatari	Dirigenti e personale di II e III Area impegnato in attività inerenti i temi oggetto del modulo formativo	
Crediti (CFC)	5	
Docente	Titolo	Data e ora



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Paola Dubini	<i>Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo</i>	22 aprile, ore 16-17
Edoardo Ales	<i>Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione</i>	28 aprile, ore 16-17
Gabriella Racca	<i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali negli approfondimenti ANAC</i>	29 aprile, ore 16-17
Maria Guercio	<i>Il documento digitale e la sua gestione</i>	4 maggio, ore 16-17
Carla Di Francesco	<i>Il funzionario MiBACT, identità responsabilità, etica</i>	5 maggio, ore 16-17
Iscrizione	Da 8 a 14 aprile	
Autorizzazione da parte del dirigente	Da 8 a 15 aprile	

3. Cura e gestione dei depositi

I depositi del patrimonio culturale sono oggi al centro di dibattiti e riflessioni anche a livello internazionale. Il modulo ha l'obiettivo di riflettere e fornire strumenti operativi per meglio definire il ruolo dei depositi di archivi, musei, biblioteche e soprintendenze quali luoghi di conservazione dei beni, spazi di studio e ricerca e presidi di tutela attiva prefigurando modalità di gestione innovative e sostenibili.

Destinatari	Dirigenti e personale di II e III Area impegnato in attività inerenti i temi oggetto del modulo	
Crediti (CFC)	6	
Docente	Titolo	Data e ora
Paola Dubini	<i>Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo</i>	22 aprile, ore 16-17
Marco Rossani	<i>Collection management per i depositi</i>	23 aprile, ore 16-17
Carla Di Francesco	<i>Il funzionario MiBACT, identità responsabilità, etica</i>	5 maggio, ore 16-17
Roberto Balzani	<i>I depositi attivi: nuove ipotesi di gestione</i>	13 maggio, ore 16-17
Eugenio Veca	<i>Pratiche conservative dei beni in deposito</i>	18 maggio, ore 16-17
Lucilla Nuccetelli	<i>I depositi librari e archivistici tra tutela e valorizzazione</i>	20 maggio, ore 16-17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Iscrizione	Da 8 a 14 aprile
Autorizzazione da parte del dirigente	Da 8 a 15 aprile

4. Archeologia, architettura e paesaggio

La rinnovata visione del patrimonio culturale e del paesaggio e gli attuali assetti del Ministero dei beni e delle attività culturali presuppongono un deciso cambio di passo nell'approccio ai temi della tutela e della conservazione che sempre di più si basa su una reale capacità di dialogo e integrazione tra le diverse figure e competenze disciplinari che concorrono nella cura e gestione del nostro patrimonio.

Destinatari	Dirigenti e personale di II e III Area impegnato in attività inerenti i temi oggetto del modulo	
Crediti (CFC)	6	
Docente	Titolo	Data e ora
Paola Dubini	<i>Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo</i>	22 aprile, ore 16-17
Paolo Carafa	<i>Gestione integrata della documentazione e condivisione della conoscenza</i>	24 aprile, ore 16-17
Carla Di Francesco	<i>Il funzionario MiBACT, identità responsabilità, etica</i>	5 maggio, ore 16-17
Angela Barbanente	<i>La gestione del paesaggio</i>	11 maggio, ore 16-17
Elisabetta Pallottino	<i>Archeologia, architettura, restauro</i>	12 maggio, ore 16-17
Emanuele Papi	<i>Archeologia tra formazione e ricerca: la Scuola archeologica italiana di Atene</i>	14 maggio, ore 16-17
Iscrizione	Da 8 a 14 aprile	
Autorizzazione da parte del dirigente	Da 8 a 15 aprile	



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Modalità di iscrizione e autorizzazioni

Le iscrizioni dovranno pervenire nelle date indicate **esclusivamente tramite il Portale dei Corsi** (cfr. circ. DG ER n. 2/2019 per l'iter procedurale di registrazione e iscrizione), raggiungibile cliccando sul nuovo link <https://portalecorsi.beniculturali.it> (accesso utenti) o accedendo al sito istituzionale della scrivente Direzione Generale (<https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/>).

Si ricorda che l'accesso al Portale dei Corsi è possibile 24 ore su 24, da qualunque dispositivo fisso o mobile attraverso una semplice connessione internet. **Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente tramite il Portale e tassativamente entro le date indicate e non saranno accettate altre forme di iscrizione.**

Si fa presente che l'accesso alla procedura di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi è possibile fin dal primo giorno di apertura delle iscrizioni, al link indicato sul sito istituzionale di questa Direzione Generale: <https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/> (accesso dirigenti/delegati per le autorizzazioni).

Resta inteso che l'autorizzazione sul Portale dei Corsi resta vincolante per l'effettiva iscrizione alle giornate formative, per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'emissione dell'attestato.

Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza dell'intero monte ore dell'attività informativa e dà diritto al riconoscimento di crediti di formazione continua.

Ulteriori attività formative destinate a operatori e assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza saranno rese disponibili in seguito.

N.B. È necessario all'interno del Portale controllare i dati in 'Anagrafica, registrazioni utenti – sezione informazioni – Dirigente dell'Istituto' e inserire il nome e l'indirizzo email di quello attuale nel caso fosse cambiato a seguito di nuova nomina. Un' errata compilazione non rende possibile l'attribuzione della richiesta al proprio Dirigente, né la successiva autorizzazione da parte dello stesso.

Fruizione



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

I moduli formativi saranno fruibili sulla piattaforma di e-learning della Fondazione, accessibile dal sito <https://fad.fondazione scuolapatrimonio.it/>. Gli iscritti potranno accedere utilizzando come nome utente il proprio **codice fiscale** e come password quella ricevuta via e-mail nella propria casella di posta istituzionale, da personalizzare al primo accesso.

I moduli sono organizzati in una serie di webinar che saranno disponibili in modalità sincrona (fruizione in diretta) per un massimo di 100 partecipanti ciascuno.

In seguito, dall'11 maggio al 29 dello stesso mese, i contenuti saranno resi disponibili in modalità asincrona (fruizione in differita) per quanti dovranno recuperare eventuali webinar non seguiti per esigenze professionali o personali.

Data l'importanza degli argomenti trattati e al fine di rendere disponibile al maggior numero di persone interessate l'accesso ai moduli formativi sopra descritti, si avverte fin d'ora che, con una successiva apposita circolare, saranno riaperti i termini di iscrizione per la fruizione asincrona di tutti i moduli.

Trasmissione elenchi partecipanti

Gli elenchi dei discenti attestanti l'effettiva frequenza dei Moduli saranno inviate direttamente dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali a questa Direzione Generale, non è pertanto previsto, per questo ciclo formativo, l'iter procedurale di cui alla circ. 2/2019 (Trasmissioni elenchi partecipanti) a carico degli Istituti MiBACT e dei Segretariati regionali.

Per **richieste di informazioni** relative alle iscrizioni ai Moduli formativi scrivere all'indirizzo dg-er.formazione@beniculturali.it. Per assistenza tecnica relativa al Portale dei corsi il recapito di riferimento è: procedimenti@beniculturali.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Mario Turetta

EB/CM/CPV



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 13

Roma, 3 aprile 2020

Ai Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:**"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

- ⚡ **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6:** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13¹.
- ⚡ **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Articoli 2, 5, 8 e 10.
- ⚡ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020:** "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".
- ⚡ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19".
- ⚡ **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14:** "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".
- ⚡ **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- ⚡ **Lettera del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative n. 212 del 1° luglio 1993**" Modalità di trattazione dei casi di epatite virale a trasmissione parenterale e di AIDS".
- ⚡ **Circolare Inail 23 novembre 1995, n.74:** "Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie".
- ⚡ **Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n.2.0.0.**
- ⚡ **Lettera Direzione centrale prestazioni del 15 marzo 2000, n. 2.0.0.:** "Decreto legislativo 23.02.2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative".
- ⚡ **Lettera Direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011, n. 8476:** "Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)".
- ⚡ **Circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42:** "Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i"
- ⚡ **Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62:** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere. Deviazioni per ragioni personali".
- ⚡ **Circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede".
- ⚡ **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".

¹ Pubblicata nella G.U. Serie Generale del 09 marzo 2020, n. 61. Entrata in vigore del provvedimento 10 marzo 2020.

Premessa

L'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.*

A questa disposizione di carattere generale l'articolo 42, comma 1, riguardante specificamente l'Inail, aggiunge che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.*

Con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni in merito all'applicazione delle predette disposizioni normative.

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

L'azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall'Inail.

Termini di prescrizione	Prestazioni
triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno <i>una tantum</i> in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita².

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, è invece previsto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

² Cfr sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1994, n. 14.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle prestazioni erogate dall'Istituto.

Termini di decadenza	Prestazioni
90 giorni	rendita a superstiti.
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi ³ .

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite

L' articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che ... *sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza annuale è fissato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio⁴. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

³ Legge 12 aprile 1943, n. 455; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La prestazione ha finalità essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per il periodo di un anno dall'abbandono della lavorazione nociva.

⁴ Cass. Civ., Sez. Lav. n. 21387 e n. 16056 del 2004.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.

Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di *danno biologico*, per effetto del richiamo disposto dall'art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'Inail.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

L'articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.*

Ambito della tutela

La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie⁵, l'Inail tutela tali affezioni morbose,

⁵ Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74.

inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro⁶ per tutti i lavoratori assicurati all'Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

⁶ Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'"occasione di lavoro" dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'Inail, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione "occasione di lavoro". Essa *comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.*

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della *malattia-infortunio* e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l'opportunità di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁷ e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l'adempimento dell'obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire l'acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata.

Giova, infine, far presente che laddove pervenga all'Istituto della documentazione utile per l'apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell'avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell'istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l'istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l'ammissione del caso alla tutela Inail.

Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

⁷Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo "*malattia infortunio*" presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio *on-line*. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*".

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la *convenzione tra Inail e Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune* e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all'Inail il modello attestante il suo accoglimento.

Parimenti, l'Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell'Inail laddove rilevi che l'evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.

La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento all'Inps.

Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.

Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i quali non spetta l'indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa la segnalazione del caso per l'attribuzione della competenza all'Inps.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica *una tantum* prevista dal Fondo delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all'Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell'Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione.

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni *in itinere*, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione *in malus* del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di "caricamento" indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, identificati con specifico codice E nell'apposita procedura Car.cli.web. Ciò al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, nonché per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.

Infortunio sul lavoro *in itinere* occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio *in itinere*.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail⁸.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni *in itinere*.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

⁸ Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675.